

(N. 1025)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1955

Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 16 gennaio 1936, n. 77, concernente il servizio della assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, stabilisce, all'articolo 2, che, per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica ed il Corpo delle guardie di finanza, detto servizio viene disimpegnato, anche in tempo di pace, da cappellani iscritti in un ruolo organico unico, e, per le altre organizzazioni militari statali, da cappellani dei ruoli ausiliari e di riserva. Il legislatore, cioè, pone in essere implicitamente una differenziazione fra le Forze armate vere e proprie, alle quali sono assegnati cappellani in servizio permanente effettivo ed altre organizzazioni a tipo militare, alle cui

esigenze di assistenza spirituale si provvede mediante cappellani dei ruoli ausiliario e di riserva.

Ora, essendo stato il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incluso nelle Forze armate dello Stato per effetto del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge con la legge 5 maggio 1949, n. 178, appare necessario aggiornare il contenuto del citato articolo 2, nel senso di comprendere nel ruolo organico dei cappellani in s.p.e. un certo numero di posti per la Pubblica Sicurezza, la quale è attualmente sprovvista di un proprio ruolo effettivo di cappellani e, malgrado la sua consistenza numerica e la sua particolare im-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portanza nella vita nazionale, deve provvedere al servizio religioso dei propri reparti solo con elementi appartenenti a ruoli temporanei.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge di cui l'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, nel senso che i cappellani militari iscritti in un ruolo organico unico disimpegnano il servizio dell'assistenza spirituale oltre che presso l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica ed il Corpo delle guardie di finanza, anche presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con l'articolo 2 viene sostituita la tabella organica annessa alla predetta legge n. 77,

quale risulta modificata dalla legge 18 aprile 1940, n. 568.

Nella nuova tabella la consistenza numerica del costituendo ruolo per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita in n. 6 unità (1 cappellano capo e 5 cappellani). L'organico complessivo dei cappellani militari rimane però invariato, in quanto ai nuovi posti previsti per il servizio di assistenza spirituale agli appartenenti al Corpo suddetto corrispondono altrettante diminuzioni nei contingenti di cappellani destinati all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica.

Nessun onere, pertanto, deriverà al bilancio dello Stato dall'attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è così modificato:

« All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani.

« Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio è disimpegnato da cappellani militari iscritti in un ruolo organico unico.

« Per i Corpi militarmente organizzati lo eventuale servizio dell'assistenza spirituale è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente articolo 22 ».

Art. 2.

La tabella organica del personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, annessa alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, e modificata dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1940, n. 568, è sostituita dalla seguente:

		Cappellani capi	Cappellani
Esercito	n.	38	38
Marina	»	8	12
Aeronautica	»	6	4
Guardia di finanza	»	1	4
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	»	1	5
	n.	54	63
		==	==